

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2004²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è concessa alla Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettata in votazione popolare il 18 maggio e il 14 settembre 2003.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2004 927

